



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 400 della seduta del 28 agosto 2019.

Oggetto: Disciplina Regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro. Adeguamento del regime vigente ai criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro definiti dal DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018. Approvazione nuove Linee Guida.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Dott.ssa Angela Robbe**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Dott. Roberto Cosentino**

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) **Dott.ssa Sabina Scordo**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente		X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
timbro e firma **Dott.ssa Stefania Buonaiuto**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7;

VISTA l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli *standard* minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n. 238/CSR;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni e le province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro;

VISTA l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018 recante "*Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro*".

PREMESSO CHE:

- ai sensi del D. Lgs. n.150/2015, le Regioni promuovono la rete regionale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro, consentendo a soggetti pubblici e privati accreditati in base alla normativa vigente, di operare in via complementare o sussidiaria alle attività svolte dalla Regione attraverso i Centri per l'impiego.
- ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 276 del 2003, le Regioni definiscono il proprio regime di accreditamento,, secondo criteri definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
 - a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto legislativo n. 276 del 2003;
 - b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
 - c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo, nonché l'invio all'ANPAL (Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro) di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, giusta previsione dei cui all'art.28 del D.lgs. n. 150 del 14/09/2015; "
 - d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
 - e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.
- in coerenza con i suddetti principi e criteri, con DGR del 29/6/2016 n. 242, avente ad

oggetto: "Approvazione nuova disciplina regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro - Linee Guida", la Regione Calabria ha proceduto a definire il proprio sistema regionale di accreditamento;

- successivamente, tenuto conto delle evoluzioni intervenute nel sistema nazionale delle Politiche del lavoro, con DGR del 27/04/2017 n.172 avente ad oggetto "Rettifica DGR n. 242 del 29/06/2016. Approvazione nuova disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria", la Regione ha proceduto all'approvazione della nuova disciplina in materia;

CONSIDERATO CHE

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, sono stati definiti e specificati i criteri per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.150 del 2015 e dall'art. 7 del D. Lgs. n. 276 del 2003;
- ai sensi dell'art 15 del suddetto Decreto rubricato "Disposizioni transitorie e finali", le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'onere di adeguare i propri regimi di accREDITamento ai criteri definiti dallo stesso Decreto Ministeriale entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore;
- i regimi di accREDITamento definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati a garantire servizi di qualità agli utenti, individuano i requisiti generali di ammissibilità, i requisiti giuridico-finanziari, i requisiti strutturali e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti richiedenti l'accREDITamento nel rispetto delle disposizioni del suddetto Decreto;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018, adeguare il proprio regime di accREDITamento ai criteri definiti dallo stesso Decreto Ministeriale, mediante l'approvazione delle nuove linee guida di cui all'allegato A, in sostituzione della disciplina regionale di accREDITamento ai servizi per il lavoro di cui all'allegato B della DGR del 27/04/2017 n.172, attualmente vigente.

VISTO l'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, in attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018, le nuove linee guida per disciplina regionale di accREDITamento ai servizi per il lavoro, di cui all'allegato A del presente atto, quale parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente l'allegato B della DGR n.172 del 27/04/2017.

2. **DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE** in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Gerardo Mario Oliverio



REGIONE CALABRIA

Allegato A DGR . 400 del 28 agosto 2019

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO NELLA REGIONE CALABRIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'11 GENNAIO 2018.



REGIONE CALABRIA

CAPO I - FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalita`

1. Il presente atto disciplina il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro nella Regione Calabria, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276, dall'articolo 12 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, nonché, dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018 recante "*Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro*".
2. La Regione Calabria promuove la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, consentendo a soggetti pubblici e privati, accreditati in base alla normativa vigente, di operare in via complementare o sussidiaria alle attività svolte dalla Regione attraverso i centri per l'impiego.
3. Il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Calabria è mirato a riconoscere a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s.m.i., ed in coerenza con l'articolo 1 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.
4. Il sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Calabria è orientato al conseguimento delle seguenti finalità: favorire l'informazione, l'orientamento, la qualificazione, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276; sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura; supportare i datori di lavoro attraverso la promozione dell'informazione sui servizi del territorio, la ricerca e l'analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la verifica delle competenze e la selezione del personale, la ricollocazione professionale dei lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale.



5. La Regione Calabria, attraverso l'istituto dell'accREDITamento, riconosce ad un operatore, Pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le Politiche attive del lavoro erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

6. Il presente atto identifica:

- a. le aree di servizio oggetto di accREDITamento
- b. le modalità di affidamento in gestione dei servizi;
- c. i requisiti minimi per l'accREDITamento riguardanti la solidità economica, le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali e le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento in relazione agli ambiti di attività da svolgere;
- d. le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e. le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITati;
- f. le modalità di controllo, gestione e monitoraggio dei servizi e delle politiche attive del lavoro erogate;
- g. il sistema di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

7. La Regione Calabria favorisce l'integrazione tra il Sistema regionale dei servizi per il Lavoro e il sistema dell'Istruzione e della Formazione, per supportare la crescita professionale continua della persona e garantire la qualità del lavoro.

8. Coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, il sistema di accREDITamento oggetto della presente disciplina, viene definito secondo i criteri del [Decreto Ministeriale n. 3/2018](#) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018 recante "*Criteri per la definizione dei sistemi di accREDITamento dei servizi per il lavoro.*"

9. La Regione Calabria, comunica all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, gli elenchi dei soggetti accREDITati, al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accREDITati.

10. I soggetti accREDITati vengono iscritti, a cura della Regione Calabria, nell'albo nazionale dei soggetti accREDITati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, co. 3 D. Lgs. n. 150/2015.

Articolo 2

AccREDITamento e affidamento dei servizi

1. L'accREDITamento ai servizi per il lavoro costituisce titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e accedere ai finanziamenti regionali, garantendo alle persone in cerca di nuova o diversa occupazione ed ai datori di lavoro gratuità di accesso ai servizi.



2. Ai fini del miglioramento continuo e qualitativo della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, l'accreditamento prefigura l'introduzione di standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro e delle politiche attive regionali.
3. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, di cui al successivo articolo 12, rappresenta una condizione preliminare per l'affidamento, da parte della Regione Calabria, dei servizi per il lavoro.
4. L'affidamento ai soggetti accreditati dei servizi per il lavoro avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento, nonché delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, ed è disposto attraverso:
 - affidamento diretto dei servizi a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta in risposta a specifici avvisi pubblici;
 - selezione di progetti presentati a seguito del manifesto invito da parte della Regione Calabria a presentare proposte.
5. I soggetti interessati alla candidatura per l'affidamento dei servizi al lavoro devono presentare domanda di accreditamento. Il riconoscimento dell'accreditamento deve avvenire prima dell'esecuzione dei servizi.
6. I soggetti accreditati possono associarsi temporaneamente per la partecipazione alla selezione e la gestione in comune di più servizi al lavoro, in base alle modalità di gestione delle politiche attive del lavoro definite dalla Regione Calabria.
7. La Regione Calabria, per effettuare il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese, predispone l'accesso da parte del soggetto accreditato al Sistema Informativo Lavoro regionale, rendendone disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di informazione e gestione su tutto il territorio regionale.

Articolo 3

Accreditamento ed erogazione dei servizi

1. Le aree di servizio, codificate a livello regionale, afferiscono alle cinque aree di prestazioni omogenee di seguito indicate:

Area A - servizi di base

A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi;

A2. Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato;

A.3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro;



Area B - servizi specialistici

- B1. Orientamento specialistico e individualizzato
- B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze
- B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

- C1. Orientamento specialistico e individualizzato
- C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva
- C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni ex l.68/99
- C4. Incrocio Domanda/Offerta ex l. n. 68/99

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione
- D2. Accompagnamento al lavoro
- D3. Assistenza intensiva alta ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione
- D4. Avviamento a selezione presso P.A.
- D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati
- D6. Servizi per la mobilita territoriale e gestione incentivi

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

- E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro
- E2. Gestione fabbisogno occupazionale
- E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo
- E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti

2.All'atto della domanda i soggetti richiedono l'accreditamento per i seguenti servizi obbligatori:

Area A - servizi di base

- A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi
- A3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione
- D2. Accompagnamento al lavoro
- D3. Assistenza intensiva nella ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione

Area E- servizi specialistici ai datori di lavoro

- E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro
- E2. Gestione fabbisogno occupazionale

I soggetti possono accreditarsi per l'erogazione di uno o più dei servizi facoltativi di seguito indicati, contestualmente alla domanda di accreditamento ai servizi obbligatori o successivamente ad integrazione della stessa:



Area B - servizi specialistici

- B1. Orientamento specialistico e individualizzato
- B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze
- B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

- C1. Orientamento specialistico e individualizzato
- C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati
- D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

- E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo
- E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti

3. L'accreditamento regionale rappresenta titolo di legittimazione per l'affidamento da parte della Regione Calabria di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro. Tuttavia successivi atti di programmazione di affidamento dei servizi di politica attiva ai soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro, possono contenere ulteriori specifiche, nonché precondizioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti, compreso i requisiti professionali attesi, conseguentemente alla natura dell'intervento e del target di riferimento.

4. I centri per l'impiego erogano, senza necessità di accreditamento ai servizi per il lavoro, i servizi previsti dagli articoli 18,20,23 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150 nonché tutti i servizi di cui al articolo 3 comma 1.

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, sono di competenza esclusiva dei centri per l'impiego i servizi di conferma dello stato di disoccupazione, profilazione e il rilascio dell'assegno individuale di ricollocazione alle persone aventi diritto. La Regione, in accordo con gli indirizzi di coordinamento e gli standard dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, provvederà con successivi atti a definire le modalità di raccordo tra l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati nel concorrere alla realizzazione dei servizi e misure di politica attiva del lavoro, e al rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.

Ai sensi degli articoli 20 e 23 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, competono esclusivamente al CPI le attività di contatto/convocazione dei lavoratori allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, di profilazione e stipula del patto di servizio personalizzato, di rilascio dell'assegno individuale di ricollocazione alle persone aventi diritto, nonché la gestione della condizionalità ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale.



Sono di competenza esclusiva dei CPI la gestione degli adempimenti amministrativi relativi al collocamento mirato e l'avviamento a selezione presso la P.A.

Nel dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 1, sono competenza esclusiva dei CPI i seguenti servizi:

A2. Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato;

- C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni ex 1.68/99.
- C4. Incrocio Domanda / Offerta ex l. n. 68 / 99.
- D4. Avviamento a selezione presso P.A.

6. I soggetti accreditati sono obbligati ad erogare, a tutte le persone che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze pubbliche, i servizi di Accoglienza, informazione e accesso ai servizi (A1-A3).

7. Nell'erogare i servizi di accoglienza, informazione e accesso ai servizi, gli operatori accreditati

sono tenuti ad informare i lavoratori e i datori di lavoro in merito a: caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale, servizi disponibili per l'accesso al lavoro, caratteristiche e opportunità del sistema di formazione professionale regionale, modalità di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, caratteristiche del sistema informativo unitario delle Politiche del lavoro, tipologie contrattuali ed eventuali incentivi economici correlati, quadro delle politiche attive e misure per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e degli incentivi a sostegno del lavoro.

8. Nelle more dell'approvazione da parte dell'ANPAL degli standard nazionali dei servizi (articolo 9, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150) e dei relativi costi standard (art. 18, comma 2, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150), la Regione con Decreto Dirigenziale n.227 del 30 dicembre 2016 Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n.17519 del 30 dicembre 2016, ha adottato le unità di Costo Standard per l'attuazione delle azioni di politica attiva che implicano l'erogazione dei servizi per il lavoro e di formazione mirata all'inserimento lavorativo.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 4

Requisiti generali di ammissibilità

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:

- a) i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) b) c) d) e) del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.;
- b) i soggetti autorizzati in regime particolare di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del



medesimo decreto legislativo;

c) i soggetti accreditati ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41;

d) gli organismi in possesso dell'accREDITAMENTO alla formazione e/o all'orientamento;

2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro devono dotarsi di un codice etico in attuazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.

3. Alla data di presentazione della domanda per l'accREDITAMENTO, i soggetti di cui all'art. 4, devono avere un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario

1. I soggetti di cui all'art. 4, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) per le società cooperative avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti;
- c) avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) avere uno statuto che preveda tra le attività quella per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
- e) l'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:

1) condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416 -bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;

2) sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

3) sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;



- f) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si sta chiedendo l'accREDITAMENTO;
- g) essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;
- h) essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone con disabilità;
- i) rispetto della normativa sull'utilizzo dei dati personali.

Articolo 6

Requisiti strutturali

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, alla data di presentazione della domanda di accREDITAMENTO per una o più sedi operative sul territorio regionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a. conformità della/e sede/i da accREDITARE alla disciplina urbanistica edilizia vigente;
- b. conformità della/e sede/i alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- c. conformità della/e sede/i alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità;
- d. dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
- e. locali distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso soggetto;
- f. garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
- g. l'orario di apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accREDITA, deve essere comunicato in fase di domanda di accREDITAMENTO e reso visibile al pubblico; ogni variazione di orario deve essere preventivamente comunicata alla struttura competente. Nell'orario di apertura assicurato all'utenza, occorre garantire l'erogazione dei servizi di informazione e accoglienza gratuiti a tutti i soggetti che ne fanno richiesta;
 - h. presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa;
 - i. presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
 - j. indicazione visibile all'esterno dei locali dei seguenti elementi informativi:
 - 1) targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accREDITAMENTO;
 - 2) orario di apertura al pubblico;
 - k. indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
 - 1) gli estremi del provvedimento di accREDITAMENTO e i servizi per il lavoro erogabili;
 - 2) il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
 - l. possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO).

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni sede operativa deve avere idonei spazi dedicati a:

- a) accoglienza e informazioni;
- b) colloqui individuali nel rispetto della normativa sulla privacy;



- c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti anche da eventuali sedi contemporaneamente accreditate.

Articolo 7

Figure professionali

1. Per ciascuna sede operativa accreditata deve essere garantita la presenza di un Responsabile organizzativo anche con funzioni di operatore, in possesso dei requisiti descritti dall'articolo 8, che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi operative sul territorio regionale.
2. Ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO è necessario che, per ciascuna sede operativa, siano presenti almeno due Operatori dei servizi per il lavoro, con requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle presenti linee guida.

Articolo 8

Requisiti e Compiti professionali del Responsabile organizzativo

1. La figura del Responsabile organizzativo richiede il possesso dei seguenti livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, alternativi fra di loro:
 - a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o Laurea specialistica o diploma di laurea triennale) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area risorse umane;
 - b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.
2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo deve avvenire in maniera continuativa a partire dalla data di richiesta dell'accREDITAMENTO, e comunque deve coprire la durata delle attività oggetto di affidamento da parte della Regione, con un rapporto di lavoro conforme alle disposizioni vigenti ed avviato con il soggetto accreditato.
3. Le attività svolte dal Responsabile organizzativo sono le seguenti:
 - a) coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
 - b) supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
 - c) gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e altri attori locali del mercato del lavoro;



- d) promozione dei servizi;
- e) attuazione e monitoraggio dette azioni e dei programmi di attività;
- f) supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e dette informazioni.

4. Nel caso del Consulente del Lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile può essere assolta dal medesimo.

5. Nel caso delle Università pubbliche e private la figura del Responsabile può essere assolta dal delegato del rettore al Placement e/o all'Orientamento in entrata, in itinere, in uscita.

6. Nel caso degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritaria, la figura del Responsabile può essere assolta dal dirigente scolastico.

Articolo 9

Requisiti dell'Operatore dei servizi per il lavoro

1. Ai fini dello svolgimento dette attività previste nelle aree di servizi obbligatori (art.3, co. 2), l'Operatore dei servizi per il lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o diploma di laurea triennale e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività afferenti alle aree di servizi obbligatori;

b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, netto svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.

c) nel caso di esperienza documentata attinente svolta nei centri per l'impiego, fermo restando il titolo di studio di cui alle precedenti lett. a) e b) si richiede un anno di esperienza, maturata anche attraverso contratti di collaborazione.

2. Ai fini dello svolgimento dette attività previste nelle aree di servizi facoltativi (art. 3, co. 2), l'Operatore dei servizi per il lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno tre anni ovvero di almeno un anno se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;

b) diploma di laurea triennale e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno quattro anni ovvero di almeno due anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;



c) titolo di studio secondario superiore e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, netto svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno cinque anni ovvero di almeno tre anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi.

Nel caso di esperienza documentata svolta presso i centri per l'impiego regionali, il requisito assolto con almeno due anni di attività effettivamente prestate rientranti nelle funzioni sopra descritte anche in assenza di una formazione specialistica attinente.

3. Per i servizi di cui all'area C (C1 e C2) e per quelli di accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati (D5) gli anni di esperienza sopra indicati devono essere maturati nell'erogazione di servizi rivolti a target svantaggiati.

4. Tra l'Operatore dei servizi per il lavoro ed il soggetto che richiede l'accreditamento deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accreditamento, un rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legge, tale da garantire continuità e stabilità nell'erogazione dei servizi.

Articolo 10

Accreditamento al servizio di assistenza alla ricollocazione

1. Al fine di erogare il servizio di assistenza alla ricollocazione, in aggiunta ai requisiti previsti dalla presente disciplina, è richiesta la presenza di almeno un'unità di personale con idonei requisiti professionali, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il soggetto titolare dell'assegnazione di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera a) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150. L'identificazione delle caratteristiche professionali del tutor dell'assegnazione di ricollocazione sarà definita con apposito atto, successivamente alla regolamentazione, a livello nazionale, del servizio di assistenza alla ricollocazione.

2. La Regione Calabria assicura il raccordo tra i soggetti accreditati al servizio di assistenza alla ricollocazione e il centro per l'impiego che ha rilasciato l'assegnazione di ricollocazione, incentivando l'utilizzo di strumenti telematici, nonché l'obbligo di conferimento dei dati relativi alla richiesta, all'utilizzo e all'esito del servizio reso.

Articolo 11

Requisiti aggiuntivi

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2018, nell'ambito delle proprie specificità territoriali, prevede i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilità e la qualità con riferimento al:



1. certificazione del bilancio;
 2. rispetto delle previsioni della legge n. 231/2001;
- b) per i servizi relativi alla mobilità transnazionale (previsti all'interno del servizio D6), la partecipazione alla rete EURES, in qualità di membro o partner, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia, sarà oggetto di valorizzazione nel piano di monitoraggio qualitativo di cui al Capo IV.

CAPO III - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Articolo 12

Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

1. La Regione Calabria istituisce l'Elenco regionale dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, obbligatoria per tutti i soggetti interessati all'acquisizione dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. L'aggiornamento dell'Elenco regionale avviene progressivamente alla ricezione delle domande di richiesta di accREDITAMENTO.
Ai fini della massima reperibilità e accessibilità delle informazioni, si provvede alla formulazione di un unico Elenco regionale.
4. La Regione Calabria provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia apposito provvedimento dirigenziale di accREDITAMENTO. Provvede inoltre a garantire le forme più adeguate di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Regione.

Articolo 13

Richiesta di accREDITAMENTO

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accREDITAMENTO, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale alla struttura regionale competente in materia di lavoro, secondo le modalità definite nella procedura ad hoc.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente



in materia di politiche per il lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al Capo II.

3. Le domande di richiesta di accreditamento sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

Articolo 14

Procedura semplificata

2. L'eventuale procedura semplificata sarà illustrata nella procedura attuativa alla presente disciplina.

1. I soggetti già accreditati presso una regione, che presentano richiesta di accreditamento presso la Regione Calabria, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 11 delle presenti linee guida. In tal caso la procedura è semplificata, non occorre produrre la documentazione fornita in sede di accreditamento presso l'altra amministrazione e sono assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica.

Articolo 15

Rilascio dell'accREDITAMENTO

1. La Regione Calabria entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta. Nella procedura attuativa alla presente disciplina verranno indicate le modalità dei controlli in loco.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1, la Regione Calabria può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

3. In caso di documentazione mancante o incompleta, la Regione Calabria richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

4. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta.



5. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro rilascia, con apposito provvedimento, l'accreditamento definitivo e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 16

Validità e mantenimento dell'accreditamento

1. L'accreditamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 5 del precedente articolo.
2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, nelle modalità definite nella procedura attuativa alla presente disciplina.
3. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione nell'Elenco, ogni 36 mesi (mesi solari), dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale, il soggetto accreditato è tenuto a dimostrare e confermare, il permanere dei requisiti di cui al Capo II secondo le modalità definite nella procedura attuativa alla presente disciplina.
4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, la Regione Calabria predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accreditati, con indicatori specifici sulla performance e sulla qualità dei servizi, avvalendosi all'occorrenza di soggetti terzi ai sensi dell'art. 21 delle presenti linee guida.

Articolo 17

Sospensione, Revoca dell'accreditamento e Sanzioni

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento e, tal fine, disponendo adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica al soggetto interessato l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un



periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.

4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.

5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accREDITAMENTO, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.

6. La revoca dell'accREDITAMENTO e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale, e dall'Albo Nazionale dei soggetti accreditati si verifica nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3;
- b) gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accREDITAMENTO;
- c) mancanza dei requisiti di cui di cui al Capo II;
- d) inosservanza delle prescrizioni di cui precedente articolo 16 e dell'art 18;

7. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO, il soggetto non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

8. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO il soggetto accreditato deve, nell'interesse degli utenti, portare a termine eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accREDITAMENTO, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.

CAPO IV - EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Articolo 18

Obblighi dei soggetti accreditati

1. I soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) interconnettersi con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, pena la revoca dell'accREDITAMENTO;
- b) inviare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, pena la revoca dell'accREDITAMENTO, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, ivi comprese tutte le offerte di lavoro, laddove disponibili;



- c) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione Calabria;
- d) trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
- e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- g) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276.

Articolo 19

Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.
2. Non è consentito agli operatori accreditati nell'erogazione dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione percepire emolumento dai lavoratori e dalle imprese.

Articolo 20

Efficacia ed efficienza dei servizi erogati

1. La Regione Calabria si dota di un piano di monitoraggio qualitativo ispirato a logiche di rating e di un modello unitario di audit e monitoraggio degli standard dei servizi e delle misure di politica attiva previste in specifici atti di programmazione ed erogate dai soggetti accreditati.
2. I criteri e le modalità di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle politiche attive erogate sono stabiliti dal piano di monitoraggio e dal modello unitario di audit di cui al precedente comma 1 e dagli specifici atti di programmazione.
3. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati è uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco.



Articolo 21

Ricorso a terzi per la verifica e il controllo dei requisiti

1. La Regione Calabria, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 22

Atti correlati alla disciplina dell'accreditamento

1. La disciplina definita dalle presenti linee guida si considera completata dai seguenti atti amministrativi ad essa correlati:

- sistema per i controlli dei requisiti di cui al Capo II e del Capo III, ai fini del rilascio e mantenimento dell'accreditamento;
- nuova procedura operativa per l'attuazione del presente dispositivo, nonché per la gestione dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
- piano di monitoraggio qualitativo di cui al Capo IV.

2. La presente disciplina potrà con apposito provvedimento, essere oggetto d'integrazione al fine di adeguarla alle future determinazioni da parte dell'ANPAL e da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 23

Entrata in vigore e Norme transitorie

1. La presente disciplina entra in vigore a seguito di adozione della Deliberazione della Giunta regionale e di pubblicazione della stessa sul BUR Calabria.

2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie successivamente alla adozione del presente provvedimento, verranno adottate con apposito atto deliberativo, previa concertazione delle stesse con le Parti Sociali.

3. Successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina la struttura regionale competente, in attuazione della stessa, procede all'approvazione di un nuovo avviso pubblico per la definizione delle procedure di l'accreditamento ai servizi per il lavoro e per la conseguente iscrizione nell'elenco regionale e nell'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.



4. L'apertura dei termini per i soggetti che vogliono accreditarsi successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina, decorre a partire dalla data di pubblicazione dell'apposito avviso pubblico di cui al comma 3 del presente articolo sul BUR Calabria.

5. La struttura regionale competente predispone, con apposita comunicazione ai soggetti accreditati secondo il precedente regime di cui alla DGR 172 del 27 aprile 2017, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime.